



*Società Storica Val Poschiavo*

## **Le decime nel territorio di Brusio**

**La pergamena che porta la data del 16 agosto 1529 è un documento importante per la storia di Brusio. Si tratta di una convenzione tra la vicinìa di Brusio, rappresentata dal console e dai suoi 11 consiglieri, e il clero di Brusio, a sua volta rappresentato dal prete Agostino di Meda, per questioni di diritti di decime. La vicinìa di Brusio riscatta definitivamente, dietro corrisponsione al prete Agostino di Meda di un'indennità annua di 60 lire imperiali, i diritti sulle decime che venivano prelevate dal clero su tutto il suo territorio. Il documento in parola ci fornisce inoltre indicazioni sulla qualità dei rapporti esistenti tra la chiesa e la vicinìa e ci dà un quadro dell'assetto istituzionale del Comungrande di Poschiavo e Brusio**

Dalla pergamena risulta che negli ultimi tempi c'erano state liti ed addirittura risse tra i preti e gli uomini del comune di Poschiavo per il diritto di decima su grani, legumi e altre messi che normalmente venivano raccolte in tutto il territorio del comune dai preti preposti alla cura delle anime. I rappresentanti del comune di Poschiavo si rifacevano a dei documenti, secondo i quali il comune tempi addietro aveva acquistato od era stato investito di questo diritto di decima da parte dei vescovi di Como. Difatti gli archivi comunali conservano diversi di questi istrumenti di investitura. Gli ultimi in ordine di tempo sono quello del 15 febbraio 1509, nel quale il vescovo di Como Scaramuzio Trivulzio investe Bernardino fu Matteo di Caspano e Alessandro de Zenonibus a nome del Comune di Poschiavo e Brusio delle decime di Poschiavo,<sup>1</sup> e l'atto di investitura del 31 marzo 1528, con il quale lo stesso vescovo Scaramuzio Trivulzio rinnova l'investitura ai rappresentanti del comune di Poschiavo e Brusio, cioè a Giovanni Tosio e Federico Menghini.<sup>2</sup>

Originariamente la decima, ossia il diritto di percepire la decima parte del raccolto, era di sola spettanza della Chiesa. A sua volta la decima era stata suddivisa in quattro parti: un quarto, ossia una quartadecima (1/40) spettava al vescovo, un quarto serviva al sostentamento del clero in loco addetto alla cura delle anime, un quarto andava alla fabbrica e al mantenimento della chiesa ed un quarto era destinato ai poveri e ai pellegrini. Nonostante la natura spirituale delle decime, strettamente collegate alla cura d'anime, durante l'alto Medioevo molti diritti di

<sup>1</sup> Regesti Archivio comunale Poschiavo (ACP) no. 349, notaio Gasparino de Ripa

<sup>2</sup> Regesti ACP no. 350, notaio Gasparino de Ripa

decima, assieme ad altri beni ecclesiastici, vennero alienati, subinfeudati o concessi a livello a signori laici. Col tempo anche i comuni entrarono in possesso di questi diritti. La controversia tra i preti ed il comune di Poschiavo era appunto nata in merito alla quartadecima che avrebbe dovuto spettare al clero locale.

A Poschiavo le controversie erano state appianate poco prima, cioè con l'accordo del 13 luglio 1529 in cui il diritto di decima era stato assegnato al comune di Poschiavo. In cambio il comune si era obbligato a pagare annualmente 60 lire imperiali ai preti Giacomino Pagano e Tomaso Vita.<sup>3</sup>

Per la vicinìa di Brusio le stesse questioni vengono regolate con l'accordo del 16 agosto dello stesso anno di cui qui di seguito riportiamo in traduzione abbreviata l'interessante contenuto:

*Nel nome del Signore amen. Nell'anno 1529 il giorno di lunedì 16 agosto. Siccome negli ultimi tempi c'erano state risse e controversie tra i signori preti e sacerdoti della Terra di Poschiavo da una parte e il comune e gli uomini della stessa Terra di Poschiavo dall'altra a cagione delle decime sui grani, legumi e altre messi che i sacerdoti curati solevano raccogliere in tutto il territorio della Terra di Poschiavo sia in monte che al piano, e i suddetti uomini di Poschiavo pretendevano che le decime spettassero a loro in virtù degli acquisti fatti tramite i procuratori del comune e in virtù delle investiture delle decime fatte in altri tempi dai reverendissimi vescovi di Como o dai loro vicari al suddetto comune di Poschiavo, le due parti, volendo ottemperare ai diritti e agli istrumenti del suddetto comune, pervennero volontariamente ad un pacifico accordo, concedendo ai signori preti un indennizzo in cambio delle decime, il tutto come contenuto nei patti da loro fatti nel presente anno.*

*Il signor prete Agostino di Meda figlio del fu Simone, rettore delle chiese della santissima Trinità e di santa Agata di Brusio<sup>4</sup> del suddetto comune di Poschiavo – da una parte –, e Giovanni fu Betino del fu Nucio di Lana anziano e console della vicinanza e degli uomini della Terra di Brusio del detto comune di Poschiavo come pure gli infrascritti altri consiglieri e deputati al governo in detta Terra di Brusio, cioè Tognolo fu Betinello di Brusio, Bernardino fu Iseppo del fu Giovan Bernardo di Galezia, Agostino fu Adamino di Meda, Pietro fu Domenico della Zalla, Iseppo fu Giovanni del fu Ysepino di Guielmo, Giacomo fu Bertramo del fu Pietro di Yseppo, Zanotto fu Domenico di Bustachio, Giacomo fu Menico di Comino, Bernardo fu Bonato di Gasparo, Zanino fu Giacomo di Fanchetto al posto di Fanchino suo fratello e Bonato fu Giovanni di Gasparo al posto di Antonio fu Bernardo di Pescio, quali tutti i soprannominati rappresentano l'intera vicinìa, e i suddetti console e uomini agiscono a loro proprio nome e a nome di tutte le altre singole persone della vicinìa*

<sup>3</sup> Regesti ACP no. 354, notaio Gaspare de Orcho

<sup>4</sup> Già dal Medioevo esistevano a Brusio queste due chiese, citate per altro anche nei documenti di San Romerio. La chiesa della Santissima Trinità è stata purtroppo distrutta. La chiesa di Santa Agata è la stessa ora intitolata a Sant'Antonio.

*di Brusio, – dall'altra parte –, pervennero amichevolmente e in modo concorde agli infrascritti accordi nel modo e nella forma seguenti, cioè:*

*Il suddetto signor prete Agostino rettore, senza essere costretto né sedotto, ma sciente e con deliberato animo, dà, cede, assegna, e rimette nelle mani dei suddetti console e uomini, li presenti stipulanti e accettanti a proprio nome e a nome di tutte le altre singole persone della vicinìa di Brusio tutte le decime sui grani, legumi e le altre messi che lo stesso signor prete Agostino soleva raccogliere in tutto il territorio di Brusio sia in monte che al piano nella misure di un covone per ogni singola quarantena. E ciò con tutti i suoi diritti pertinenze, utilità ecc.*

*In cambio della cessione delle decime il console e i consiglieri di Brusio si obbligano a versare al signor prete Agostino quale indennità lire 60 imperiali alla prossima festa di San Martino e altrettante lire ogni anno nello stesso termine e per tutto il tempo di vita del signor prete Agostino. Le lire dovranno essere consegnate ogni anno a Brusio nella casa della canonica della santissima Trinità in buoni denari numerati e ciò oltre alle primizie, alle preminenze ed agli altri diritti fondiari spettanti alle suddette chiese. Con la condizione che il prete Agostino, rettore delle suddette chiese, stia e debba stare con debita residenza alla cura delle chiese e delle anime a queste sottoposte ed eserciti diligentemente e con tutte le sue forze la cura delle anime come era solito fare in precedenza. E se dovesse succedere che lo stesso signor prete Agostino si dovesse assentare dalla cura alcuni giorni per i suoi affari o per la sua reconvalescenza che allora lo stesso signor prete Agostino mandi e debba mandare al suo posto un altro cappellano idoneo alla suddetta cura, col beneplacito della detta vicinìa e uomini di Brusio, e che questi sii grato al popolo. Il quale cappellano gli uomini di Brusio abbiano e possino avere la piena libertà di tenerlo, di accettarlo o ripudiarlo e di espellerlo in qualsiasi tempo ed ora a seconda del suo comportamento e del suo modo di vita. E in mancanza di cappellano lo stesso signor prete Agostino sia tenuto a servire alla predetta cura con tutte le sue forze, affinché non sorga alcun pericolo per le anime sottoposte a questa cura a causa dell'assenza del prete curato o del suo cappellano.*

*Così fu concordato tra le parti. Tutte le predette e singole cose le due parti promisero vicendevolmente di mantenerle ed osservarle, sotto pegno di tutti i loro beni presenti e futuri ecc..*

*Ed a maggiore solidità e fermezza di questo istrumento di rinuncia e remissione le suddette parti giurarono sui santi vangeli, cioè i soprascritti console e uomini con le dita erette secondo l'usanza delle Leghe e il soprascritto signor prete Agostino con la mano sul petto della sua coscienza, di osservare e mantenere le suddette cose sempre valide e ferme e di mai contravvenire a ciò per alcuna ragione né causa.*

*Di tutte le predette cose fui pregato io notaio infrascritto di stendere un pubblico istrumento. Fatto nella Terra di Brusio nella corte degli eredi di ser Matteo di Caspano. Intervenero quali testi Antonio fu Dolfo di Landolfo, Giacomino fu Pietro di Tognolo, Tonio fu Guarnerio del fu Tomaso di Guarnerio, Giacomino fu Giovanni di Gasparo e Pietro suo fratello; quali*

*notai il signor Giovanni Paravicini podestà di Poschiavo, figlio del fu signor Antonio di Caspano, e Antonio fu Giovan Antonio di Olgiate tutti del comune di Poschiavo noti e idonei.*

*(ST) Io Bernardino di Caspano per autorità imperiale notaio pubblico del comune di Poschiavo, nato dal fu signor Matteo, imbreviai questo istrumento di remissione, di patti e di tutte le predette cose ed essendo occupato con altri affari lo feci scrivere da un altro collega notaio e qui mi sottoscrissi con il mio consueto nome e segno.*

Il testo dell'accordo ricalca evidentemente quanto già stabilito nella convenzione del 13 luglio 1529 tra il clero e il comune di Poschiavo. I diritti di decima passano direttamente al comune, rispettivamente alla vicinìa, mentre i preti officianti ricevono un vitalizio di 60 lire ciascuno. Dopo la loro morte si estingue definitivamente il debito dell'ente pubblico nei confronti del clero. Pretese sulle decime verranno comunque avanzate anche in seguito dai vescovi di Como (vedi ad es. Vescovo Ninguarda), ma non avranno però più alcun effetto pratico. Un lato interessante che emerge dal suddetto documento è la posizione di forza che la vicinìa di Brusio detiene nei confronti del clero. La comunità impone al prete Agostino l'obbligo di residenza e veglia affinché questi non trascuri la cura d'anime. Si riserva di accettare o meno un eventuale sostituto cappellano e pretende che questi «sia grato al popolo». Ha la facoltà di mandarlo via in qualsiasi momento se egli non terrà un comportamento ineccepibile. Queste competenze derivano alla vicinìa di Brusio dal fatto che la stessa detiene il diritto di giuspatronato sulle chiese del suo territorio. Che questo diritto spetti alla comunità di Brusio è pure confermato dal documento del 12 ottobre 1538 nel quale si dice esplicitamente che il «beneficium» delle due chiese è «de iure patronatus hominum et vicinorum dicti loci de Brusio».<sup>5</sup>

In merito all'assetto giurisdizionale della Valle possiamo notare che Brusio non figura più come comune indipendente come lo era durante il Medioevo,<sup>6</sup> ma soltanto come vicinìa o vicinanza del comune di Poschiavo. Lo «slittamento» a vicinìa è avvenuto probabilmente con la sottomissione della Valle al vescovo di Coira nell'anno 1408. Da questa data in poi si usa il termine di «Comungrande di Poschiavo e Brusio». Come sia avvenuto questo cambiamento non lo sappiamo esattamente. La vicinanza di Brusio aveva comunque conservato un proprio governo, anche se con competenze limitate, alla testa del quale stava un anziano o un console, coadiuvato a sua volta – come abbiamo visto – da 11 consiglieri.

Arno Lanfranchi

<sup>5</sup> Documento del 12/10/1538 relativo alla nomina del prete di Brusio, conservato nell'archivio parrocchiale di Brusio.

<sup>6</sup> Nei documenti medievali di San Romerio si trova ancora la dicitura «in territorio comunis de Bruxio»